



COMUNE DI MALEGNO
Provincia Brescia

Regolamento comunale sulle sagre

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 15/11/2016

PREMESSA

Regione Lombardia ha predisposto, con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, le linee guida per la stesura dei regolamenti comunali che, approvati previo parere obbligatorio delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e somministrazione, contengono la disciplina delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6.

Scopo della norma è assicurare omogeneità sul territorio lombardo, con la definizione di criteri che da un lato favoriscono iniziative e manifestazioni temporanee con somministrazione di cibi e bevande che abbiano evidenti finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, della società e dell'artigianato locale, dall'altro lato siano in grado di evitare che dette manifestazioni assumano la forma di vere e proprie attività commerciali a scopo di lucro, senza adempiere agli obblighi normativi che regolano il commercio in sede fissa ed ambulante e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta dagli esercizi autorizzati.

Pertanto il presente regolamento comunale stabilisce i criteri e le regole per lo svolgimento delle sagre come definite dall'art. 16, comma 2, lettera g) della L.R. 6/2010 ed anche delle fiere come definite dall'art. 16, comma 2, lettera f) della L.R. 6/2010, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e della sagre.

I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli 1 – Norme di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 N. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) – “Direttiva Bolkestein-“;
- Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall'art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazione della legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.;
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n.733 e ss. mm. li;
- Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);
- Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6);
- L'allegato A della D.G.R. n. X/5519 del 2 agosto 2016 “Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della L.R. 6/2010”;
- Altre disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia;
- Altre disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.

Articolo 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, i criteri per lo svolgimento nel territorio comunale di sagre e fiere intese quali manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e/o la vendita di prodotti, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità, nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni.

Articolo 3 – Definizione di sagra e fiera

1. Per sagra si intendono tutte le manifestazioni temporanee, comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità, all'aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. n. 6/2010.
2. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dalla presenza in giorni stabiliti sul territorio comunale di operatori autorizzate ad esercitare il commercio su area pubblica, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (art. 16 comma 2 lettera f) L.R. 6/2010).
3. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.
4. Non è consentito lo svolgimento di manifestazione temporanea, sagra o festa popolare nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 4 – Organizzatori

Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 possono essere organizzate da:

- a) Enti pubblici;
- b) Enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale, gastronomico, ecc.;
- c) Enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d) Organismi religiosi;
- e) Partiti politici,
- f) Associazioni sindacali;
- g) Imprese.

Articolo 5 – Durata delle manifestazioni

1. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a 30 giorni consecutivi non frazionabili.
2. Tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di almeno 1 giorno
3. Ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di n. 20 manifestazioni, ad eccezione del Comune di Malegno.
4. Le manifestazioni dovranno concludersi entro le ore 24 salvo autorizzazione in deroga prevista dal Comune di Malegno. L'Amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

Articolo 6 – programmazione annuale e inserimento nel calendario

1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 4) devono comunicare entro il giorno 31 ottobre di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Per l'anno 2016 il termine è posticipato al 11 novembre 2016. Detto elenco, approvato dalla Giunta comunale, è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
2. I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare, apposita istanza contenente a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune, i seguenti dati:
 - a. dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b. indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
 - c. tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d. denominazione, ubicazione, date ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e. indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f. indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g. programma di massima della manifestazione;
 - h. eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
3. La mancata istanza entro il giorno 31 ottobre di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle fiere e delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.

5. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori saranno puniti con la sanzione prevista dalla normativa vigente.
6. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2010, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione o sentite le associazioni stesse.
7. L'istanza di cui al comma 2) è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura Scia/autorizzazione per lo svolgimento richiamata nella sezione II.

Articolo 7 – Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità

1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie, sentire il parere della commissione o delle associazioni di categoria e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di aventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in regione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.
2. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a. sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentare tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b. forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.);
 - c. anni di svolgimento della sagra;
 - d. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza .

II AVVIO ATTIVITA'

Articolo 8 – Autorizzazioni e dichiarazione di inizio attività

1. Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione;

2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre, purchè non collegate ad attività di intrattenimento soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., possono essere effettuate su tutto il territorio comunale mediante la presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o richiesta di autorizzazione.
3. In occasione di sagre o altre riunioni straordinarie di persone, pur non essendoci l'obbligo del rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali e delle aree, lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti delle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
4. La Segnalazione certificata di inizio attività SCIA/comunicazione deve essere presentata, prima della data di inizio della manifestazione nei termini stabiliti dallo sportello unico attività produttive SUAP.
5. Qual'ora nell'ambito della sagra, festa siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione (manifestazione di sorte, installazione di giostre, ecc.), le relative istanze dovranno essere presentate prima dell'evento entro il termine previsto dallo sportello SUAP, per il rilascio di titolo abilitativo e/o atto di assenso.
6. Le manifestazioni di pubblico spettacolo e di intrattenimento disciplinate dagli art. 68 e 69 del TULPS, (quali ad es. spettacoli canori o musicali ed intrattenimenti danzanti) dovranno essere autorizzate nel rispetto delle normative vigenti.
7. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia e allo sportello attività produttive (SUAP).
8. Lo svolgimento di attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.

Articolo 9 – Requisiti per l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande

1. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie a sensi dell'art. 72 L.R. n. 6/2010.
2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.
3. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n.

853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico- sanitarie.

4. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi dei Reg.(CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.
5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.
6. E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Articolo 10 – Prescrizioni

1. Le manifestazioni che interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18/6/1931 n. 773 e ss.mm.ii. Per la verifica della solidità e della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni degli artt. 141, 141bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e le disposizioni del D.M. 19/8/1996 in materia di prevenzione incendi;
2. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
3. Palchi, pedane, stands, tecnostrutture, ecc., installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato e/o CVLPS.
4. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da tecnico abilitato a norma di legge.
5. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
6. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
7. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme.
8. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 kg e devono essere ubicati in zone protetta, lontano da piante e strutture.

9. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.
10. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
11. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura.
12. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree e in locali idonei ed esclusivamente in quelli individuati per la stessa.
13. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera di C.C. n. 49 del 21 dicembre 2005 e del regolamento per la disciplina delle attività rumorose approvato con delibera di C.C. n. 10 del 10 marzo 2008.
14. Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue.
15. Devono essere destinate aree a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
16. Devono essere destinati parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Coinvolgimento di altri operatori

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere, previa comunicazione, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o quella adiacente la sagra.
2. L'amministrazione comunale può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti della

sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Articolo 12 – Altre disposizioni per gli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori – promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio e/o di contributi.
2. La pulizia dell'area della sagra, festa e manifestazione temporanea è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione di rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.
3. Per ogni manifestazione dovrà essere stipulata apposita idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale.
4. L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale e tempestivamente comunicato agli organizzatori.
5. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, iva, irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate.
6. Prima dell'inizio della sagra andrà prodotta al comune, qualora richiesta, idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti. Il Comune provvederà allo svincolo della cauzione entro 15 gg. dal termine della sagra, previa verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni.

Articolo 13 – Responsabilità

1. Ad eccezione delle iniziative alle quali l'Amministrazione decida di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari dell'eventuale patrocinio e/o contributo, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

IV VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 14 – Vigilanza

1. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Articolo 15 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per le specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da 500,00 a 3000,00 euro, come previsto dall'articolo 18 ter della L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 10/2016;
2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689 /1981 è il responsabile del Servizio Amministrativo.

V ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Articolo 16 – Zone sottoposte a tutela

E' possibile lo svolgimento di sagre su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i luoghi di culto ed il cimitero, nel rispetto delle norme e dei regolamenti già vigenti.

VI ECO-MANIFESTAZIONI

Nell'ambito del sistema di gestione ambientale implementato nel comune di Malegno (certificato ISO 14001 e registrato EMAS n.reg. IT-001242) è stata predisposta specifica Istruzione Operativa (IOp 12 Manifestazioni ecocompatibili) per il monitoraggio degli aspetti ambientali generati durante le manifestazioni, al fine di diffondere l'attenzione ai temi ambientali anche in occasione della realizzazione di eventi.

Articolo 17 – Finalità

1. Il comune di Malegno intende promuovere nelle manifestazioni organizzate sul proprio territorio comportamenti ecosostenibili, in linea con la Politica Ambientale approvata con delibera di consiglio n. 35 del 23.04.2015, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
 - Ridurre la produzione di rifiuti e incentivare la raccolta differenziata

- Evitare e/o diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili;
- Utilizzare le manifestazioni come veicolo per promuovere la cultura ambientale nei partecipanti;
- Orientare e sensibilizzare la Comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale
- Diminuire l'inquinamento ambientale.

Articolo 18 – Obblighi

1. Raccolta Rifiuti

- Nell'ambito della manifestazione l'organizzatore dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti e comunicarne il nominativo agli uffici comunali almeno una settimana prima dell'inizio della sagra;
- Il responsabile per la gestione dei rifiuti riceverà dal comune tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione della raccolta e dovrà rendere disponibile al comune un suo recapito;
- Il responsabile dovrà fornire le informazioni agli altri addetti alla festa; individuerà un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella sagra, sia dai partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata.
- Sarà cura del responsabile della gestione dei rifiuti stabilire le modalità ottimali di raccolta dei rifiuti nell'ambito della manifestazione, purchè alla conclusione della stessa tutto il rifiuto sia completamente differenziato e il residuo secco indifferenziato sia di quantitativo marginale.
- I bidoni per la raccolta differenziata da immettere nel servizio di raccolta saranno messi a disposizione del Comune. Eventuali ulteriori contenitori da mettere a disposizione degli utenti della manifestazione dovranno essere forniti dall'organizzazione.
- I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti nei giorni previsti per la raccolta con le modalità previste dal servizio a cura del responsabile della gestione dei rifiuti, salvo diverso accordo con il Comune di Malegno. Sarà obbligo del responsabile anche il conferimento di quei rifiuti che per loro natura vanno conferiti in isola o presso appositi contenitori per la raccolta (ad es. olio alimentare)

2. **Utilizzo stoviglie:** nell'ambito della manifestazione o sagra in cui sia presente la somministrazione di cibi e bevande, dovrà essere preferito l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili¹. Nell'impossibilità di utilizzare questo tipo di stoviglie, dovranno essere utilizzati prodotti compostabili² o riciclabili³

Le stoviglie compostabili o riciclabili dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi

¹ Solo le stoviglie tradizionali in ceramica, terracotta, vetro, metallo e altro materiale. Sono da prediligere in quanto non generano alcun rifiuto.

² Sono stoviglie formate biopolimeri derivanti da amidi vegetali che possono essere conferite nella frazione umida (Mater-Bi®, ecc)

³ Sono stoviglie (ex. Bicchieri e piatti in plastica – NO le posate) che se separate e pulite possono essere recuperate mediante il riciclo. Non richiedono particolari risorse dal punto di vista organizzativo, se non la raccolta separata dal resto dei rifiuti e la loro pulizia.

convogliare nel ciclo della raccolta corrispondente.

Per le stoviglie compostabili sarà necessario, prima dell'avvio della manifestazione, fornire al comune la documentazione necessaria per il controllo presso l'impianto di compostaggio della compatibilità del rifiuto con il tipo di raccolta.

3. **Relazione comportamenti eco-sostenibili:** alla conclusione della manifestazione l'organizzatore dovrà compilare la relazione sui comportamenti eco-sostenibili adottati (Allegato 1) e trasmetterla al Comune di Malegno entro 10 gg dalla conclusione della manifestazione.

Articolo 19 – Buone prassi

1. **Acqua del rubinetto:** nell'ambito della manifestazione o sagra in cui sia presente la somministrazione di cibi e bevande dovrà essere privilegiata la fornitura di acqua naturale proveniente dall'acquedotto comunale.⁴
2. **Imballaggi dei prodotti:** tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle manifestazioni dovranno essere forniti con il minor ricorso possibile agli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l'acquisto di prodotti sfusi o con confezioni più grandi e capienti.
Per i cibi dovranno essere preferiti grandi contenitori piuttosto che le porzioni monodose. Qualora gli imballaggi si rendano necessari, dovranno essere preferibilmente costituiti da materiale conferibile nella raccolta differenziata. Per le bevande si dovrà preferire il sistema di erogazione, mescita diretta (alla spina) e/o vuoto a rendere.
3. **Pubblicità:** la pubblicità della manifestazione dovrà avvenire prediligendo strumenti informatici e riducendo al minimo l'impegno della stampa. Nel caso si renda necessario stampare materiale pubblicitario, sarà buona norma la stampa su carta riciclata 100% (certificata almeno FSC).
4. **Residui di cibo:** nell'ambito della manifestazione o sagra in cui sia presente la somministrazione di cibi e bevande, è preferibile destinare tale residuo all'alimentazione animale o al compostaggio domestico, in via residuale si effettua il conferimento nella frazione umida. Gli avanzi di materie prime o cibo non distribuito non devono essere conferiti nei rifiuti, ma riutilizzati o donati.
5. **Prodotti per la pulizia:** per il lavaggio delle stoviglie e per la pulizia dei locali e delle attrezzature, dovranno essere preferiti prodotti biodegradabili o ecosostenibili certificati.
6. **Modalità di trasferimento:** nell'ambito della manifestazione dovrebbero essere promosse modalità di trasferimento eco-sostenibili, incentivando l'arrivo alla manifestazione con mezzi ecologici, senza impatto ambientale (come l'uso della bicicletta) o con soluzioni di car sharing o navetta.

⁴ L'acqua dell'acquedotto è costantemente monitorata, quindi sicura. L'uso di brocche per la mescita comporta la riduzione dei rifiuti provenienti dallo smaltimento delle bottiglie.

7. **Eco informazione:** tutti i comportamenti e le azioni sopra elencate dovranno essere ben evidenziate nel corso della sagra e nel materiale pubblicitario della manifestazione stessa, così da rendere partecipi tutti gli utenti e coadiuvare l'Amministrazione nell'educazione ambientale.

VII

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Articolo 21 – Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell'anno 2017.

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

DEL _____

Il/La sottoscritto/a _____

In qualità di : Presidente Parroco Altro

dell'Associazione/ente/Comitato denominato _____

COMUNICA CHE

Durante la manifestazione sopra indicata si è posta attenzione ai seguenti aspetti ambientali:

	ASPETTO	SI	NO	NOTE
1	Sono stati utilizzati piatti bicchieri e posate compostabili			Allegare fotografie
2	Sono stati utilizzati piatti, bicchieri e posate lavabili			Allegare fotografia
3	Il materiale informativo è stato stampato tutto su carta riciclata o FSC o simile			Allegare copia materiale
4	Tutte le informazioni e pubblicità sull'evento sono state effettuate unicamente con strumenti informatici senza l'impiego di stampe			Indicare pagine internet
5	Sono state seguite scrupolosamente le indicazioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti			Allegare fotografia
6	Sono state pubblicizzate le modalità di trasferimento mediante car pooling (es. sito www.bring-me.it)			Indicare pagina internet o altro riferimento
7	Altro:			
8				

(Barrare con una X quanto d'interesse)

La presente deve essere restituita compilata all'ufficio tributi e commercio del Comune.

Data _____

Firma _____

Scheda informativa per le manifestazioni ecocompatibili

STAMPA DI MATERIALE SU CARTA RICICLATA 100% O PROVENIENTE DA LEGNO GESTITO CON MODALITA' SOSTENIBILI

Per facilitare questo adempimento è sufficiente richiedere al tipografo di provvedere a stampare il materiale su carta che riporti uno dei seguenti certificati:

CARTA RICICLATA 100%	CARTA PROVENIENTE DA LEGNO GESTITO CON MODALITA' SOSTENIBILI
 ECOLABEL	FSC 
 BLAUE ENGEL (ANGELO BLU)	PEFC 
 NORDIC SWAN (CIGNO NORDICO)	

Sul materiale stampato fate aggiungere la scritta e il logo corrispondente: es: “Stampato su carta certificata Ecolabel ”

ACQUISTO DI BICCHIERI, PIATTI, POSATE BIODEGRADABILI

Attenzione a non confondersi con il simbolo  che significa solamente che il bene può essere inserito nelle campane per la raccolta differenziata. Questo simbolo NON VA BENE per conformarsi alle esigenze degli acquisti verdi perché significa che è riciclabile e NON significa che proviene da materiali riciclati.

Per rispettare il tema degli acquisti verdi è necessario che i prodotti acquistati come biodegradabili riportino diciture chiare come la seguente: “in polpa di cellulosa super resistente **biodegradabile** e **compostabile**”, oppure si può fare attenzione alla presenza di marchi come i seguenti:

Mater Bi  nuovo biopolimero ricavato da materie prime rinnovabili come il mais che è biodegradabile mediante compostaggio.

Biolice  un materiale **100% biodegradabile, 100% compostabile**, derivato da cereali in grani.

Il **PLA** e' un polimero realizzato partendo da sostanze vegetali rinnovabili come il riso, mais e barbabietole 100% biodegradabile, 100% compostabile



Il Biopap per materiali adatti per frigoriferi e forno monomateriali, biodegradabili e compostabili.



Il Cereplast realizzato sempre da materiali rinnovabili per prodotti interamente biodegradabili e compostabili.



Il Bioware è realizzato da una resina derivata dal mais completamente biodegradabile e compostabile.



Il Biotec che identifica materiali di plastica biodegradabile e compostabile in breve tempo.